



*Ministero dell' Ambiente
e della Sicurezza Energetica*
Direzione Generale Valutazioni Ambientali

Il Direttore Generale

Progetto/Piano/Programma Elettrodotto aereo 380 kV in doppia terna
"Chiaramonte Gulfi - Ciminna" e opere connesse.

Decreto di compatibilità ambientale n. 104 del 27
aprile 2016, rieditato con D.M. n. 125 del 15 giugno
2020, rettificato con D.M. n. 180 del 17 maggio
2021.

Procedimento Prescrizioni: A.23 e A.32
Verifica di ottemperanza ai sensi dell'articolo 28 del
D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

ID Fascicolo 9638

Proponente Terna Rete Italia S.p.A.

Elenco allegati Parere della Commissione Tecnica di Verifica
dell'Impatto Ambientale VIA e VAS -
Sottocommissione VIA n. 908 del 24 novembre
2023.

✓ Resp.Set: Pieri C.
Ufficio: VA_05-Set_05
Data: 13/12/2023

✓ Resp. Div.: Reillo O.R.
Ufficio: VA_05
Data: 17/12/2023



VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2022, con il quale è stato conferito all'Arch. Gianluigi Nocco l'incarico dirigenziale di livello generale di Direttore Generale per le Valutazioni Ambientali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 29 luglio 2021, n. 128, recante regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione ecologica;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" in particolare gli articoli 16 e 17;

VISTO l'articolo 6 comma 1 lettera e) della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante "Norme in materia ambientale";

VISTO in particolare l'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, inerente alle attività di monitoraggio delle condizioni ambientali indicate nei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale, che trova applicazione anche per i provvedimenti adottati prima del 21 luglio 2017, data in cui è entrato in vigore, in ragione di quanto previsto dall'articolo 23, comma 3, del medesimo decreto legislativo 104/2017;

VISTO l'art. 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che stabilisce che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS assicura all'autorità competente l'attuazione delle norme di cui ai titoli II e III del medesimo Decreto Legislativo;

VISTO il decreto ministeriale n. 342 del 13 dicembre 2017 recante l'articolazione, l'organizzazione, le modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 agosto 2019, n. 241, con cui è stata definita la composizione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

PRESO ATTO che in data 25 maggio 2020 si è insediata la Commissione Tecnica di verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS nominata con decreto ministeriale n. 241 del 20 agosto 2019;

VISTO l'articolo 15 del decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 264 del 11 novembre 2022;

CONSIDERATO che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero della transizione ecologica cambia la propria denominazione in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il Decreto di compatibilità ambientale n. 104 del 27 aprile 2016, rieditato con D.M. n. 125 del 15 giugno 2020, rettificato con D.M. n. 180 del 17 maggio 2021, dall'esito positivo con prescrizioni, relativo al progetto *Elettrodotto aereo 380 kV in doppia terna "Chiaromonte Gulfi - Ciminna" e opere connesse*;

VISTE in particolare, le prescrizioni A.23 e A.32, la cui verifica di ottemperanza rientra tra le competenze del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il coinvolgimento degli Enti Gestori dei Siti Natura 2000, che recitano:

A.23 *In merito ai rischi di collisione, al fine di ottimizzare le misure di mitigazione proposte nel SIA e nella documentazione integrativa:*

a) *dovrà essere redatto un piano di monitoraggio ante e post operam ed un progetto in merito alle misure di mitigazione, sulla base delle più recenti linee guida nazionali ("Linee guida per la mitigazione dell'impatto delle linee elettriche sull'avifauna"-ISPRA 2008) e internazionali (es: Guidelines for mitigating conflict between migratory birds and electricity power grids UNEP/CMS/Conf.10.30.2011). L'attività di monitoraggio dell'avifauna e della chiroterofauna sarà a carico del Proponente. Il piano di monitoraggio e il progetto relativo alle misure di mitigazione dovranno essere finalizzati alla definizione precisa e puntuale:*

- *delle modalità per il monitoraggio ante operam e post operam (durata, punti di misura, modalità, tecniche);*
- *della verifica ed eventuale integrazione dei tratti di elettrodotto in progetto già individuati e per i quali è necessario attuare gli interventi di riduzione del rischio di collisione;*
- *delle modalità circa la disposizione, la tipologia, il numero, dei dispositivi di segnalazione e dissuasione visivi e acustici, al fine di prevenire possibili collisioni che potrebbero manifestarsi anche in particolare condizioni meteorologiche avverse.*

b) *I contenuti del piano di monitoraggio ed il progetto relativo alle misure di mitigazione dovranno essere definiti in accordo con gli enti gestori dei siti Natura 2000 analizzati nell'ambito della integrazione di cui alla nota CTVA-2014-2902 del 21/08/2014 e redatti da esperti qualificati.*

c) *Il Piano di Monitoraggio ante operam dovrà essere attuato considerando un periodo di dodici mesi e dovrà prevedere l'osservazione della frequenza di transito degli uccelli sulla base di protocolli consolidati e verificando la possibilità di utilizzare strumenti/tecnologie indicati dalla più recente ricerca scientifica e disponibili sul mercato. Sulla base degli esiti del monitoraggio dovrà essere verificata la necessità di definire ulteriori misure mitigative.*

d) *Il Piano di Monitoraggio post operam dovrà essere previsto almeno per una durata di tre anni.*

A.32 *Per assicurare la congruità del progetto con le tutele poste in essere nei siti di Rete Natura 2000 posti nelle vicinanze dell'opera e nei corridoi ecologici identificati dalla rete ecologica regionale, i lavori dovranno essere eseguiti al di fuori del periodo di riproduzione/nidificazione delle specie protette faunistiche. A tal fine si dovranno sviluppare con gli Enti gestori, specifici e mirati cronoprogrammi dei lavori di cantiere in modo da evitare il periodo maggiormente critico nei confronti delle specie presenti. Nelle aree di cantiere dovranno essere adottate tutte le misure necessarie per non arrecare disturbo alla fauna e dovranno essere attuate tutte le mitigazioni a tutela della fauna e della vegetazione descritte nel SIA, nella VINCA e nelle integrazioni;*

VISTA la nota prot. TERNA/P20230061670 del 13 giugno 2023, acquisita al prot. 97207/MASE del 14 giugno 2023, con cui la Società Terna Rete Italia S.p.A., ha presentato istanza

per la verifica di ottemperanza alle prescrizioni A.23 e A.32, del Decreto di compatibilità ambientale n. 104 del 27 aprile 2016, rieditato con D.M. n. 125 del 15 giugno 2020, rettificato con D.M. n. 180 del 17 maggio 2021, del progetto *Elettrodotto aereo 380 kV in doppia terna "Chiaromonte Gulfi - Ciminna" e opere connesse*;

PRESO ATTO della documentazione fornita con l'istanza;

ACQUISITO il parere n. 908 del 24 novembre 2023 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS - Sottocommissione VIA, assunto al prot. MASE/200037 del 06 dicembre 2023, costituito da n.14 pagine che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante;

VISTA la nota prot. n. 42554 del 08 giugno 2023, acquisita al prot. 93494/MASE del 08 giugno 2023, con cui la Regione Siciliana Servizio 3 - Aree Naturali Protette, Rete Natura 2000, Sviluppo Sostenibile, in riferimento alla prescrizione A.23, ha ritenuto: *"di potere condividere le conclusioni dello Studio prodotto con le previsioni di fermo cantiere e di installazione di dissuasori nelle zone sensibili in esso individuate"*;

CONSIDERATO che nel citato parere, la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS - Sottocommissione VIA, sulla base delle valutazioni condotte, ha ritenuto che: le prescrizioni A.23 e A.32 del Decreto di compatibilità ambientale n. 104 del 27/04/2016, rieditato con D.M. n. 125 del 15/06/2020, rettificato con D.M. n. 180 del 17/05/2021, relativo al progetto Elettrodotto 380 kV in doppia terna "Chiaromonte Gulfi - Ciminna" e opere connesse, *"visto anche il parere favorevole della Regione Siciliana - Servizio 3 - Aree Naturali Protette, Rete Natura 2000, Sviluppo Sostenibile, esprime parere favorevole all'ottemperanza delle condizioni Ambientali A.23 e A.32, del decreto di compatibilità ambientale e ritiene che l'elaborato trasmesso REGR10004C2848205: "Studio ornitologico per il fermo cantiere e la riduzione del rischio di collisione e i relativi allegati inseriti in appendice (Schede di monitoraggio ante operam, Campagna di Aprile 2022 e Schede di monitoraggio ante operam, Campagna di Novembre 2022)"*, sia sufficiente ad ottemperare a quanto richiesto in merito al Piano di Monitoraggio, agli esiti dei rilievi effettuati in fase ante operam ed alla previsione degli arresti dei cantieri nei periodi di riproduzione e migrazione ed alla collocazione dei dissuasori", sono ottemperate;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato predisposto dalla Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii., sulla base degli atti istruttori;

RITENUTO, per le motivazioni contenute nel parere sopracitato, sulla base di quanto premesso e della proposta della Responsabile del Procedimento e della Dirigente, di dover concludere il procedimento di Verifica di ottemperanza alle prescrizioni A.23 e A.32 del Decreto di compatibilità ambientale n. 104 del 27/04/2016, rieditato con D.M. n. 125 del 15/06/2020, rettificato con D.M. n. 180 del 17/05/2021, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo al progetto *Elettrodotto aereo 380 kV in doppia terna "Chiaromonte Gulfi - Ciminna" e opere connesse*, sulla base della documentazione trasmessa dal proponente;

DETERMINA

L'ottemperanza alle prescrizioni A.23 e A.32, del Decreto di compatibilità ambientale n. 104 del 27 aprile 2016, rieditato con D.M. n. 125 del 15 giugno 2020, rettificato con D.M. n. 180 del 17 maggio 2021, relativo al progetto: *Elettrodotto aereo 380 kV in doppia terna "Chiaramonte Gulfi - Ciminna" e opere connesse.*

Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società Terna Rete Italia S.p.A., alla Regione Siciliana Servizio 3 - Aree Naturali Protette, Rete Natura 2000, Sviluppo Sostenibile e alla Regione Siciliana - Servizio 1 Valutazioni ambientali, la quale provvederà a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul portale delle valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica <https://va.mite.gov.it/it-IT>

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni decorrenti dalla notifica dell'atto, mentre per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i termini per l'impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito *web* del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il Direttore Generale

Gianluigi Nocco

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)